



CREDITO DI IMPOSTA - **FORMAZIONE 4.0**

DEFINITE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL BONUS "FORMAZIONE 4.0"

Referente: Dott. Andrea Pedretti – andrea.pedretti@assistconsulting.it – Mobile 347.7267140



Al via il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

Bonus Formazione 4.0

- **AREA GEOGRAFICA:** Italia
- **BENEFICIARI:** Possono beneficiare del credito tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
- **INTERVENTI AMMESSI:** Sono agevolabili le spese in attività di formazione 4.0 nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La formazione dovrà essere inerente al campo dell'Industria 4.0 e quindi:

AMBITO DELLA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0	
<ul style="list-style-type: none"> • big data e analisi dei dati, • cloud e fog computing • cyber security • sistemi cyber-fisici • prototipazione rapida 	<ul style="list-style-type: none"> • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata • robotica avanzata e collaborativa • interfaccia uomo macchina • manifattura additiva • internet delle cose e delle macchine

I dipendenti che svolgeranno la formazione dovranno provenire dai settori di vendita e marketing, IT e produzione.

Le predette attività formative sono agevolabili a condizione che:

- il relativo svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali /territoriali depositati presso il competente Ispettorato del Lavoro;
- il legale rappresentante dell'impresa rilasci al dipendente un'apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito aziendale di applicazione delle conoscenze e competenze acquisite o consolidate dal dipendente a seguito di tali attività.

Per l'attività di formazione erogata da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.



Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l'impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Nota: Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

- **AGEVOLAZIONE:** Il credito di imposta è concesso nella misura **del 40%** sul costo del personale dipendente per tutto il periodo in cui viene occupato in attività di formazione 4.0.

Il tetto massimo raggiungibile dal bonus è di **300 mila euro annui** per piccola o media impresa.

Il credito di imposta per la Formazione:

- Spetta se l'attività risulta inserita in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso le direzioni del lavoro territoriali;
- prevede l'obbligo di attestare la formazione effettuata al dipendente con un certificato ufficiale, che il lavoratore possa utilizzare anche in altre esperienze di lavoro.

Dal punto di vista fiscale il credito **potrà essere utilizzato solo in compensazione** nel modello F24 dal periodo successivo a quello di maturazione.

I costi del personale dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legale e tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono riconosciute in aumento del credito d'imposta **entro il limite massimo di € 5.000** (fermo restando il predetto limite massimo di € 300.000).

*Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica.

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far riferimento a:

- **Dott.** Andrea Pedretti
- **E-mail** andrea.pedretti@assistconsulting.it
- **Cell.** 347.7267140